



Massimo del Pozzo

(straordinario di Diritto costituzionale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell'impianto del m. p. "Mitis iudex" *

SOMMARIO: 1. La logica dell'istanza di reclamo introduttorio - 2. Il mutamento di prospettiva della riforma - 3. Il ricorso avverso la reiezione del libello - 4. Il ricorso relativo alla scelta della forma processuale - 5. Il ricorso contro la fissazione della formula del dubbio - 6. Una ricostruzione ancora "in itinere".

1 - La logica dell'istanza di reclamo introduttorio

Il testo del m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus* non menziona alcuna facoltà di ricorso (eccetto la facoltà della nuova proposizione della causa)¹, il sistema non ha subito quindi un'esplicita revisione o ripensamento. Il rinvio alla normativa generale implica peraltro la supposizione della persistenza dei ricorsi già previsti (*recursus adversus libelli reiectionem, recursus ut mutetur formulam dubii*)² e, come considereremo, la presumibile aggiunta di quello relativo all'inoltro dell'azione secondo un rito (ordinario o brevior) ritenuto non confacente³. L'istituto del reclamo comporta però l'adeguazione o la conformazione alla specificità della nuova disciplina. La riforma del processo di nullità matrimoniale ha operato in generale un'indubbia semplificazione e velocizzazione del relativo giudizio⁴. I ricorsi introduttivi rappresentano

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. FRANCESCO, *litterae ap. motu proprio datae* [= m. p.] *Mitis iudex Dominus Iesus* [= MIDI], 15 agosto 2015; can. 1681.

² Cfr. can. 1691 § 3, art. 6 RP MIDI. Per la previsione codiciale dei ricorsi indicati cfr. cann. 1305 § 4, 1513 § 3 CIC (per i riscontri nella *Dignitas connubii* [= DC] artt. 45, 3° e 4°, 124 §§ 1-3, 135 § 4).

³ Cfr. art. 221 DC. La questione sarà affrontata estesamente in seguito (*infra* § 4).

⁴ Cfr., ad esempio, W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 75 (2015), pp. 437-441; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma, 2016, pp. 29-35; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios Eclesiásticos*, 90 (2015), p. 631; C.M. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, in *Ius Canonicum*, 56 (2016),



un apparente aggravio o "appesantimento procedimentale", la prerogativa della revisione interinale della decisione assicura in realtà la solerzia e fruttuosità del processo, evitando inutili riproposizioni della domanda, indebite lungaggini o successive impugnazioni. Un'interpretazione indebitamente preclusiva o restrittiva del disposto risulterebbe quindi contraria allo spirito e agli intenti del riordino legislativo. La soppressione dello stadio iniziale collegiale comporta a ogni modo taluni cambiamenti o la ricerca di soluzioni alternative. La scelta autoritativa della preclusione, dei contenuti o della modalità del riscontro giudiziario tra l'altro dovrebbe salvaguardare sempre la libertà di reclamare e la tempestiva contestazione delle parti, soprattutto quando la valutazione concerne appunto il mezzo o la misura dell'accertamento secondo il principio dispositivo⁵.

In questa sede non intendiamo affrontare il dibattito sulla natura e la concezione dottrinale dell'eterogenea figura dei ricorsi introduttivi⁶, ma limitarci alla *configurabilità* e *cognizione* degli stessi nell'impianto del *Motu proprio*. Oltre alle questioni d'inquadramento e di denominazione⁷, si tralasceranno pure (almeno direttamente) gli aspetti procedimentali o di svolgimento di tali ricorsi (proposizione e prosecuzione, ammissibilità e trattazione, ecc.). In una sorta di teoria generale dei ricorsi introduttivi si inseriscono anzitutto alcune *caratteristiche* della fattispecie che possono aiutare a delineare o impostare i quesiti interpretativi: l'*immediatezza*, l'*alterità* e la *sommarietà* del riscontro⁸. La sicurezza dei rapporti giuridici si coniuga sempre con la garanzia della celerità e speditezza del giudizio. La rapidità o prontezza di esposizione e soluzione è un'esigenza intrinseca di ogni questione *lato sensu* pregiudiziale, a maggior ragione se iniziale, per

pp. 23-35.

⁵ Risulterebbe quasi paradossale, ad esempio, che la forma brevior (che tra l'altro comprime, se non esclude del tutto, il principio inquisitorio) fosse imposta contro la volontà "sostanziale" degli istanti.

⁶ Cfr. in merito **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *El recurso contra el decreto de inadmisión de la demanda*, in *Ius Canonicum*, 38 (1998), pp. 485-497.

⁷ Qui si adotta la generica e complessiva qualifica di ricorsi introduttori, evitando espressioni più articolate e definite tipo ricorsi pregiudiziali o preincidentali (cfr. **S. PANIZO ORALLO**, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Trivium, Madrid, 1999, pp. 740-741; **S. VILLEGIANTE**, *Le questioni incidentali*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, LEV, Città del Vaticano, 1994, pp. 638-639). I rimedi proposti costituiscono tra l'altro un insieme composito (il ricorso contro il rigetto del libello e quello per la riformulazione del dubbio sono strutturalmente e funzionalmente molto diversi) che è stato da noi accorpato per avere una visione articolata e complessiva delle contestazioni nella fase introduttiva.

⁸ Tali indicazioni, come vedremo, sono solo tendenziali o approssimative.



non paralizzare inutilmente il corso dell'azione⁹. La ristrettezza del termine della proposizione difende appunto la tempestività e proficuità del rimedio. La rispondenza e utilità della verifica si sostanzia poi nell'auspicabile differenza del soggetto chiamato a rivedere la decisione presa o quantomeno nell'espreso ripensamento. Il *recursus* in sede giudiziaria non dovrebbe integrare pertanto una semplice protesta o *remonstratio* rivolta allo stesso autore del decreto¹⁰. L'alterità richiesta, proprio per l'incidentalità dello strumento, non deve essere peraltro completa e assoluta¹¹. Il riscontro infine sarà rapido ed essenziale¹². L'agilità o ristrettezza del rimedio non significa chiaramente disinvoltura o superficialità dell'esame. Non si tratta a ogni modo di un appello o di un'impugnazione ma di un intervento di parte funzionale alla prosecuzione o precisazione degli estremi del giudizio. La consistenza dell'istituto manifesta quindi la sua compatibilità con la semplificazione del regime vigente ma non può sottacere talune difficoltà o problemi ermeneutici.

La *novità e peculiarità* del modello vigente invita a partire proprio dai *principi* e dalla *logica del sistema*¹³. Il ricorso introduttivo è la richiesta di riconsiderare l'apprezzamento dell'autorità in ordine alla ricezione o all'inoltro della domanda¹⁴. L'interpellanza mira a correggere solo il corso o lo sviluppo dell'azione giudiziaria, non il risultato pratico della verifica (la dichiarazione del giusto e l'attribuzione del bene¹⁵). La "strumentalità"

⁹ L'aspirazione della riforma processuale a una maggior sollecitudine e celerità sarebbe evidentemente frustrata dal favorire intenti dilatori o defatigatori.

¹⁰ L'art. 221 § 2 DC prevede comunque la cautela della facoltà di revoca della decisione contestata previa all'inoltro del ricorso da parte dell'autore.

¹¹ Nell'ipotesi tipica dell'esame del collegio, il presidente o ponente partecipa alla decisione del ricorso. Basta che il principio del *ne bis in idem* sia rispettato funzionalmente.

¹² La puntualità e funzionalità della doglianza condiziona in pratica lo svolgimento dell'indagine.

¹³ Tale operazione è alla base della necessaria "riconformazione mentale" degli operatori, cfr. **M. DEL POZZO**, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, XLVIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Udine, 5-8 settembre 2016), atti in corso di pubblicazione.

¹⁴ Cfr. anche **Z. GROCHOLEWSKI**, *De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii*, in *Periodica*, 85 (1996), pp. 107-114, 354; **B. MARIAROSA**, *La fase introduttoria del processo. Problematiche sulla presentazione, ammissione e reiezione del libello*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2002; **P. PELLEGRINO**, *I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni*, Cedam, Padova, 1969, pp. 67-87; **A. STANKIEWICZ**, *De libelli reiectione eiusque impugnatione in causis matrimonialibus*, in *Quaderni studio rotale*, 2 (1987), pp. 78-81.

¹⁵ Nel processo di nullità matrimoniale la natura di mero accertamento del giudizio implica la coincidenza della soddisfazione della spettanza con la sentenza esecutiva



congenita nella sollecitazione concerne quindi l'interesse pubblico all'adeguata e rispondente impostazione della vertenza non quello specifico perseguito dall'istante. Il punto di confluenza è dato però dalla coincidenza nell'utilità generale e particolare del riscontro del fondamento della pretesa e della verità dei fatti¹⁶. Non si può dunque presentare il reclamo come una misura del tutto disinteressata o imparziale, è, in qualche modo, prodromica alla domanda di parte. Sta di fatto che anche l'opposizione e la contestazione previa delle statuizioni, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, è funzionale alla logica e proficuità del processo¹⁷. L'istanza di controllo endoprocedimentale s'inquadra pertanto a pieno titolo nelle facoltà di concorso e di partecipazione dei fedeli alla giustizia ecclesiale che la riforma ha inteso favorire e stimolare¹⁸.

2 - Il mutamento di prospettiva della riforma

Il cambiamento strutturale operato dalla riforma è costituito dalla riserva della conformazione della fase introduttiva al Vicario giudiziale. Il Vicario giudiziale appare come l'unico soggetto preposto all'introduzione delle cause¹⁹. Il riordino del sistema ha perseguito insomma l'*esercizio individuale e riservato della funzione introduttoria del giudizio*²⁰. Al di là di altre forme di semplificazione, l'accentramento del momento iniziale nelle mansioni del

(l'annotazione della nullità del matrimonio può ritenersi un onere consequenziale più che un'ulteriore autonoma incombenza coattiva).

¹⁶ Fermo restando il conclamato riconoscimento della valenza pubblica del matrimonio, in generale la rilevanza circa l'esame giudiziario tra interesse pubblico e privato non può trascurare il fatto che l'indagine processuale è in ogni caso essenzialmente pubblicistica.

¹⁷ È abbastanza eloquente in questo senso l'intitolazione di un paragrafo del trattato di Panizo Orallo: "La cuestión incidental, a pesar de su natural sentido de crisis procesal, es algo consustancial al proceso y elemento propio de una controversia" (S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales*, cit., p. 735).

¹⁸ Lo snellimento processuale si coniuga con l'atteggiamento dialogico e interattivo nell'introduzione della causa, cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma*, cit., § 4.4.

¹⁹ L'esclusività dell'intervento iniziale del *Vicarius iudicialis* si riferisce peraltro anche al processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo (cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 159-167). Esula dalla riserva di attribuzioni solo il processo documentale, tra l'altro solo per l'espressa considerazione della figura del Vescovo (cfr. can. 1688), integrazione – riteniamo più promozionale che pratica – volta a sottolineare la centralità dell'ufficio capitale nell'amministrazione della giustizia matrimoniale. Di fatto il Vicario giudiziale finisce coll'assorbire funzionalmente l'intero carico giudiziario in entrata nel tribunale.

²⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma*, cit., § 4.3.



Vicario giudiziale esclude la facoltà di distribuzione dell'ammissione dei libelli ed elimina soprattutto la stessa circostanza della collegialità del giudice fino al decreto di formulazione del dubbio²¹. La misura disposta ha il vantaggio di velocizzare o concentrare le operazioni e assicurare magari una maggiore esperienza e uniformità di valutazione, a scapito forse di una più ampia riflessione e condivisione tutoria.

La limitazione della collegialità dunque non influisce solo sulla facilitazione della previsione del giudice unico²², ma anche sulla cognizione della causa: l'eventuale costituzione del collegio è posticipata alla concordanza del dubbio. Il meccanismo tipico di esplicazione del ricorso (revisione della decisione del presidente da parte del collegio giudicante), almeno nella fase introduttiva, non trova possibilità di riscontro²³. La mancata considerazione della fattispecie nel disposto del *Mitis iudex* non inficia la facoltà di reclamo ammessa in via generale dal codice²⁴, a ogni modo non contribuisce certo a promuovere l'impiego del controllo o della rettifica endoprocedimentale. La preoccupazione del Legislatore è volta d'altronde a sostenere e incentivare piuttosto la snellezza e rapidità del processo. Ogni ricorso interinale comporta indubbiamente una complicazione o un appesantimento processuale. Abbiamo già cercato di mostrare l'inermità di ogni intento d'esclusione o compressione pregiudiziale dell'incidenza del ricorso, occorre tuttavia riconoscere che una restrizione esplicita o implicita delle risorse difensive non rappresenta in quanto tale una disposizione lesiva o irrazionale. L'equilibrio tra solerzia e garanzie nel processo è sempre delicato e complesso. L'istanza di revisione non rappresenta in quanto tale un espediente dilatorio o ostruzionistico, per quanto comporti un rallentamento o un ritardo nello corso dell'azione e possa quindi subire freni o contenimenti²⁵.

Il *mutamento di prospettiva* registrato in riferimento alla collegialità non incide direttamente sul regime dei ricorsi *de quo* ma in qualche modo può ridurne l'esplicazione. La compatibilità del rimedio va infatti rapportata alla *monocraticità del giudice* o alla *scansione dei momenti processuali*. L'assenza di una diversità soggettiva, come sopra delineato, non

²¹ La collegialità del giudice si esplicita eventualmente in un momento ulteriore.

²² Cfr. can. 1673 § 4; **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, in *Anuario Argentino de derecho Canónico*, 21 (2015), pp. 84-85.

²³ Nella fase istruttoria viceversa riemerge patentemente la percorribilità della verifica collegiale.

²⁴ Cfr. cann. 1505 § 4, 1513 § 3 CIC, art. 221 DC.

²⁵ Le rimostranze potrebbero comunque trovare riscontro o accoglimento in sede di appello.



è peraltro preclusiva all'eventuale reclamo. L'aspettativa legata all'accoglimento del *recursus* appare però più debole e lontana. La peculiare logica del *processus brevior* con la differenziazione dell'ufficio preposto a ogni fase (Vicario giudiziale, Istruttore, Vescovo) a fronte delle decisioni introduttorie dell'Ufficiale ritenute poco consone implicherebbe, ad esempio, il riferimento quasi obbligato alla figura episcopale con le difficoltà che ne possono derivare²⁶. Anche il passaggio della cognizione dal Vicario giudiziale al collegio o al giudice unico dopo la determinazione della formula del dubbio può consentire l'effettività di una differente valutazione degli estremi del provvedimento, suscita però perplessità di conciliazione con gli intenti perseguiti dalla riforma²⁷. Il riscontro della normativa vigente allora è probabilmente più problematico e complesso di quanto sembri. Conviene pertanto esaminare specificamente le diverse ipotesi.

3 - Il ricorso avverso la rieiezione del libello

Il regime del ricorso avverso la rieiezione del libello ha subito, com'è noto, una precisazione normativa nella *Dignitas connubii*. L'originaria previsione codiciale del can. 1505 § 4 statuiva la piena fungibilità tra il ricorso al collegio e quello al giudice di appello²⁸. L'attore a fronte del rigetto della

²⁶ Le difficoltà, ad esempio, portano Giraudo a concludere: "Nel caso del processo più breve non si dà mai ricorso al collegio: dato che deve essere rivolto al "giudice", nel processo più breve spetterebbe al vescovo ricevere e decidere del ricorso, poiché è lui il solo giudice della causa. Riteniamo, però, più opportuno che sia il vicario giudiziale a decidere, posto che in questa fase sia lui a conoscere meglio di altri gli elementi della causa" (A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora, Milano, 2016, pp. 64-65).

²⁷ Un riesame collegiale o personale altererebbe il "ripensamento" del momento introduttorio del processo operato dal *Motu proprio* e la confezione riservata dell'oggetto e degli elementi del giudizio.

²⁸ "Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est" (can. 1505 § 4). La dottrina prevalente comunque per lo più anticipava la soluzione poi accolta dall'art. 124 § 1 DC, cfr., ad esempio, M.J. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 1996, p. 310; L. MATTIOLI, *La fase introduttoria del processo e la non comparso della parte convenuta*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, LEV, Città del Vaticano, 1994, p. 485; S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales*, cit., p. 359. Per la ricezione del tenore codiciale e la competenza concorrente del collegio e del tribunale d'appello, cfr. comunque R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El recurso*



domanda poteva dunque decidere discrezionalmente di rivolgersi al *plenum* dello stesso organo giudicante o al giudice superiore per riconsiderare l'ammissione del libello. L'Istruzione ha invece stabilito la competenza del collegio contro la *relectio* presidenziale e solo in maniera succedanea quella del tribunale di appello²⁹. La puntualizzazione cercava indubbiamente di promuovere la razionalità e celerità del sistema³⁰ e rispondeva alla tipicità del modello collegiale nelle cause matrimoniali. La regolamentazione del *Mitis iudex*, come delineato, ha mutato l'impianto della fase introduttoria e riservato solo al Vicario giudiziale l'esame dell'ammissione del libello. La cancellazione dell'ipotesi della collegialità iniziale elimina così ogni possibilità di revisione interna al tribunale e comporta come unica forma di interposizione del ricorso quella al tribunale di appello³¹. La parte quindi non potrà che adire il giudice superiore.

contra el decreto de inadmisión, cit., pp. 509-511; **Z. GROCHOLEWSKI**, *De periodo initiali*, cit., pp. 110-111; **J. LLOBELL**, *L'introduzione della causa. Questioni sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione delle parti*, in *Apollinaris*, 70 (1997), pp. 615-616.

²⁹ "Contro la reiezione del libello la parte ha sempre il diritto d'interporre ricorso motivato entro il termine utile di dieci giorni, al collegio se il libello è stato respinto dal presidente, altrimenti al tribunale di appello. In entrambi i casi la questione della reiezione deve essere decisa con la massima sollecitudine (*expeditissime*) (cf. can. 1505, § 4). [...] § 3. Se il ricorso è stato interposto al collegio, non può essere interposto una seconda volta al tribunale di appello" (art. 124 DC). Il § 3 risolve l'annosa questione della ricorribilità della decisione collegiale sostenuta da alcuni, cfr., ad esempio, **S. VILLEGIANTE**, *Le questioni incidentali*, cit., pp. 640-642 (§ 6. *Le impugnative contro il decreto di rigetto del libello: osservazioni critiche in favore del ricorso in ogni caso al tribunale di appello*); **M.P. HILBERT**, *L'introduzione della causa*, in *Forum*, 3 (1992), pp. 57-61; **J.J. GARCÍA FAÍLDE**, *Nuevo Dercho procesal canónico*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1995, pp. 67-69.

³⁰ Dubbi potevano porsi sulla vincolatività della prescrizione limitativa della facoltà codiciale.

³¹ Si tratta di una conclusione scontata e univoca in dottrina: "Qualora il libello venga respinto, e non si sia in presenza di difetti che possono essere emendati (cf can. 1505 § 3), non è possibile il ricorso al collegio (previsto invece dal can. 1505 § 4 e da DC 124 § 1), dal momento che questo non è ancora stato costituito. Sarà quindi possibile ricorrere, entro il termine utile di dieci giorni, solo al tribunale ordinario di appello del tribunale diocesano o interdiocesano che deve decidere con la massima celerità (can. 1505 § 4); qualora il tribunale di appello ammetta il libello, la causa dovrà essere giudicata dal tribunale di primo grado da cui proviene (DC 124 § 2)" (**A. ZAMBON**, *La presentazione del libello*, in *La riforma dei processi matrimoniali*, cit., pp. 44-45; nello stesso senso: **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10 del 2016, pp. 39-40; **J. ROS CÓRCOLES**, *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, 56 (2016), p. 90, l'A. sottolinea a proposito dell'ammissione che si tratta di un "acto personal del oficio"). Ribeiro ritiene però che



La facoltà del *recursus adversus libelli reiectionem* appare come una pacifica esplicazione del riconoscimento dell'integrità del diritto d'azione. Il decreto di reiezione infatti blocca definitivamente il corso del giudizio³². Benché sussista sempre il diritto di proporre una nuova istanza per un diverso capo di nullità, il rigetto iniziale della domanda determina l'inesorabilità del giudicato sul punto e pregiudica così l'interesse processuale dell'istante³³. L'interpretazione del disposto non può perciò che essere ampia e cautelativa. Nel sistema del *Mitis iudex* l'ipotesi riguarda evidentemente tutte le forme processuali previste (ordinaria, brevior e documentale). Dubbi possono sorgere, come illustreremo meglio (*infra* § 4), circa la qualificazione della reiezione del libello nel processo più breve davanti al Vescovo. In merito conviene sin d'ora accennare a una sorta di sovrapposizione o confusione circa la natura del ricorso. Il processo abbreviato, com'è noto, non è rimesso alla scelta delle parti ma alla valutazione discrezionale del Vicario giudiziale competente³⁴. Il diniego di ammissione al *processus brevior* di per sé quindi non si ritiene preclusivo dell'istanza. Qualora però il decreto non si concreti nella semplice richiesta di integrazioni o correzioni o nell'avvio all'esame ordinario, ma rilevi l'inammissibilità della richiesta, identifica un vero e proprio atto conclusivo del giudizio. La declaratoria in merito potrebbe però non essere tanto

questa conclusione normativa sia contraria allo spirito della riforma e richiederebbe un'altra soluzione regolamentare (V.DJ. RIBEIRO, *A reforma do Processo de Nulidade Matrimonial. Um exame do Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edições CNBB, Brasília, 2016, pp. 101-102).

³² Il rispetto del principio del doppio grado di giudizio richiede sempre l'attribuzione di un'istanza ulteriore lì dove la statuizione risulti definitiva e non meramente procedimentale, cfr. in generale P. GALLO, *Grandi sistemi giuridici*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 62-78, 145 ss.; F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 56 (2001), pp. 710-732; A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione nel patto di New York e nella convenzione di Roma*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 54 (1999), pp. 163-199.

Per la portata del decreto di reiezione cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El carácter denegatorio del decreto de inadmisión de la demanda*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), pp. 505-528.

³³ Cfr. J. LLOBELL, *L'introduzione della causa*, cit., pp. 616-617.

³⁴ L'iniziativa o l'aspettativa delle parti o, più spesso, dei rispettivi consulenti o patroni circa il rito da seguire non configura alcuna pretesa. Morán Bustos parla in maniera ancora più incisiva di "presupposti di fatto oggettivi" verificati dal Vicario giudiziale: «La apertura del "proceso breve" depende de la verificación de una serie de elementos o requisitos objetivos establecidos por el legislador en el can. 1683, lo que significa que no depende su "activación" de la mera voluntad de las partes manifestada en la demanda y/o en la respuesta a la citación – tampoco si concuerdan en ello –, ni tampoco del parecer arbitrario o discrecional del vicario judicial, sino de que, a limine litis, se cumplan una serie de presupuestos fácticos objetivos» (C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "Brevior"*, cit., p. 135).



esplicita e patente³⁵. Le particolari condizioni del processo abbreviato possono peraltro ostacolare anziché agevolare il riscontro dei presupposti dell'azione³⁶. L'esigenza soggettiva, estimatoria e istruttoria necessaria *ex can. 1683* non dovrebbe comportare una valutazione aggiuntiva ma un apprezzamento successivo. Il canale comune d'ingresso delle cause è volto proprio ad assicurare l'indirizzo più adeguato o confacente, supposta l'univocità dei criteri di accettazione. Anche il possibile concorso materiale tra il Vicario giudiziale diocesano e interdiocesano può ingenerare equivoci e complicare la situazione al riguardo (la valutazione dell'uno non è vincolante per l'altro)³⁷. Un contesto analogo si verifica per il processo documentale, ammesso solo autoritativamente alla relativa cognizione, il difetto o l'incertezza dei requisiti implica il passaggio "non automatico" al rito ordinario³⁸. L'atteggiamento determinato e propositivo della parte attrice non ingenera insomma alcuna presunzione o sommarietà dimostrativa³⁹. In definitiva solo il rigetto del libello nella via ordinaria implica un sicuro gravame e un'automatica facoltà di ricorso, altrove andrà invece verificata.

Le prescrizioni circa i *presupposti* e il *modo di trattazione* conservano la loro sostanziale vigenza. Il punto più delicato concerne la valutazione del fondamento richiesto per l'ammissione⁴⁰. La presentazione di un libello di richiesta del *processus brevior* direttamente al Vicario giudiziale diocesano o

³⁵ Il decreto potrebbe limitarsi, ad esempio, a sancire l'improcedibilità del *processus brevior* chiesto dalle parti, specie se domandato direttamente al Vescovo diocesano in presenza di un tribunale interdiocesano competente in via ordinaria.

³⁶ L'accordo dei coniugi non basta a configurare una nullità manifesta, né la supposta evidenza può dar certo luogo a un simulacro di processo, occorrono presupposti e motivi adeguati e circostanziati.

³⁷ Cfr. **M. DEL POZZO**, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m. p. Mitis iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), in corso di pubblicazione.

³⁸ "Il Vicario giudiziale o il giudice da lui designato prima di tutto accerti che si verifichino tutte le condizioni richieste a norma dell'art. 295 perché la causa possa essere decisa tramite processo documentale. Se ritenga, o prudentemente dubiti che non tutte le condizioni ricorrano, si proceda tramite processo ordinario" (art. 296 § 2). La procedura presuppone a ogni modo il riscontro di cui agli artt. 119-122 DC circa l'ammissione del libello.

³⁹ L'erronea supposizione della facilità o evidenza dell'accertamento può nascondere tra l'altro una debolezza argomentativa.

⁴⁰ "Il fondamento richiesto per l'ammissione del libello manca se il fatto su cui si basa l'impugnazione, anche se in tutto e per tutto vero, è completamente inadeguato a rendere nullo il matrimonio, oppure benché il fatto sia tale da rendere nullo il matrimonio, la falsità di quanto dichiarato è palese" (art. 122 DC). Cfr. anche **R. CAMPISI**, *I motivi di reiezione del libello. Prassi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e giurisprudenza della Rota romana*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007.



al soggetto a esso assimilato potrebbe peraltro denotare carenze o incertezze non superabili anche circa la legittimazione attiva⁴¹. La motivazione del decreto dovrebbe chiarire la reale portata del provvedimento di rigetto; in ogni caso, come accennato, sarebbe ricorribile solo il decreto che pone fine al giudizio. Il *termine utile* fissato (dieci giorni dalla notifica) è *perentorio*, potrebbe considerarsi rispettato tuttavia anche qualora la parte ragionevolmente si avvedesse solo tardivamente dell'effetto preclusivo (per la reiterazione, ad esempio, del rigetto sottoposto originariamente al *processus brevior* da parte del Vicario giudiziale interdiocesano o viciniore). La decisione *expeditissime* indica non solo la sollecitudine congenita nel tipo di riscontro quanto soprattutto il tenore ultimativo della statuizione⁴². L'accoglimento dell'istanza ha inoltre un *carattere rescindente*: la causa viene rimessa al giudice *a quo* per la trattazione⁴³. Nell'attuale contesto normativo ovviamente trovano riscontro solo i riferimenti al tribunale d'appello⁴⁴. Il tribunale d'appello dovrà individuarsi in base al giudice che ha emanato il decreto di reiezione impugnato. Quanto alla determinazione del giudice competente, la divaricazione procedimentale può ingenerare però talune difficoltà. L'eventuale divergenza del tribunale superiore⁴⁵ si risolverà secondo il criterio di competenza relativo al giudice interpellato (tribunale

⁴¹ Qualora non si presenti un libello congiunto, la condizione del consenso dell'altra parte non è sempre agevole da riscontrare (si pensi all'imputabilità dei fatti irritanti) né può essere ingenuamente presunta, cfr. anche **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Risposta particolare "on the consent of both parties as requirement for the processus brevior [new can. 1683 Mitis Iudex]"*, Prot. N. 15139/2015, 1 ottobre 2015 (in www.delegumtextibus.va).

⁴² Cfr. l'esplicitazione contenuta nell'art. 124 § 3 DC. Puntualizza Maragnoli: "questa espressione [expeditissime] tecnicamente caratterizzata significa, non soltanto *sine mora*, ma anche *exclusa quavis appellatione et remoto quovis recursu*" (G. MARAGNOLI, *La formula del dubbio [artt. 135-137]*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. Parte terza: la parte dinamica del processo, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, LEV, Città del Vaticano, 2008, p. 117).

⁴³ Cfr. art. 124 § 2 DC. Il Vicario giudiziario di provenienza della causa provvederà alla citazione e alla determinazione della formula del dubbio, impregiudicata la facoltà di seguire la via più adeguata.

⁴⁴ Risulta automaticamente superata l'ipotesi dell'art. 124 § 3 DC.

⁴⁵ Il tribunale d'appello di un tribunale interdiocesano può non corrispondere con quello del tribunale diocesano che pure vi è ricompreso, cfr. G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., p. 116. Nel decreto di reiezione del Vicario giudiziale diocesano il riferimento è al rispettivo tribunale d'appello in caso di rinvio all'esame ordinario e non all'organo che decide l'ammissibilità dell'appello (Decano, Metropolitana, *Suffraganeus antiquior*, ecc.).



diocesano o interdiocesano). La forma processuale adottata di fatto esercita una sorta di attrazione anche sul meccanismo del reclamo⁴⁶.

4 - Il ricorso relativo alla scelta della forma processuale

Il ricorso avverso la scelta della forma processuale non è espressamente previsto dall'attuale normativa. I *Motu proprio* che hanno introdotto la variante del processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo non menzionano infatti l'eventualità di un simile ricorso. In assenza di un esplicito riconoscimento potrebbe ritenersi allora preclusa tale ulteriore rimostranza cautelativa⁴⁷. La velocizzazione e rapidità che caratterizzano il nuovo processo matrimoniale e, a maggiore ragione, il *processus brevior* potrebbero essere ritenute ostative alla contestabilità di una misura meramente procedimentale⁴⁸. La tendenziale riserva della scelta del rito al Vicario giudiziale, sopra accennata, sembra inoltre volere assicurare una misura di opzione e impulso autorevole e imparziale⁴⁹. La *ratio* processuale depone però non tanto per l'estensione delle garanzie quanto per la razionalità delle soluzioni⁵⁰. Occorre ricordare che nel diritto in generale e

⁴⁶ Sembra una conseguenza logica della possibile "concorrenza materiale" tra diversi Vicari giudiziali, cfr. **M. DEL POZZO**, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale"*, cit.

⁴⁷ Il criterio espresso dal noto brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* può comunque essere superato dall'applicazione dei principi e della *ratio* processuale. Interpreta in questa linea il disposto Giraud: "I canoni tacciono sulla possibilità di ricorrere contro la decisione del vicario giudiziale e sul soggetto a cui si possa rivolgere l'eventuale appello. Resta la possibilità per le parti di recusare i giudici, [...] Resta ugualmente la possibilità di opporsi alla formula del dubbio [...]" (**A. GIRAUDO**, *La scelta della modalità*, cit., p. 64).

⁴⁸ Se il *recursus adversus libelli reiectionem* può considerarsi pacifico e assodato nella logica del sistema, meno scontata è la ricostruzione nel caso in esame. La valutazione non concerne infatti l'*an* ma il *quomodo* dell'inoltro della domanda.

⁴⁹ Bisogna considerare comunque il criterio interpretativo fornito dal "Tavolo di lavoro" istituito presso la CEI (1 giugno 2016), anche alla luce del *Sussidio applicativo* della Rota (**TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*]), che lascia una certa facoltà di scelta dell'Ufficiale al Vescovo: "Per l'accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo, al quale è ultimamente affidata la decisione" (**CEI**, *Testo del tavolo di lavoro*, 20 luglio 2016, n. 5). Potrebbe, ad esempio, anche disgiungersi il compito del Vicario giudiziale interdiocesano da quello diocesano (competente per il *processus brevior*).

⁵⁰ Può invocarsi al riguardo il principio sancito dall'art. 221 DC. Rileva al riguardo Ros Córcoles: "Respecto a la decisión del vicario judicial acerca del procedimiento a seguir se ha planteado de modo teórico – no me consta ningún caso real todavía – la cuestión acerca



in quello processuale in particolare la forma è anche sostanza. Orbene il mezzo processuale adottato (ordinario, brevior o documentale), come delineremo tra poco, incide profondamente sull'incisività e ampiezza dell'accertamento. L'insindacabilità della ponderazione iniziale sembra contraria alla stessa discrezionalità e affidabilità del delicato giudizio. L'economicità e celerità tra l'altro non può essere valutata in generale e in astratto ma nella concretezza e singolarità del caso⁵¹. L'indirizzo della dottrina, per quanto ancora incipiente, sembra favorevole all'accoglimento di questa risorsa⁵². Solo la prassi e l'applicazione, ove possibile suffragata dall'autorità⁵³, permetterà comunque di raggiungere un indirizzo consolidato e condiviso.

In merito all'ipotesi delineata, è utile però distinguere opportunamente il *duplice (a rigore triplice) indirizzo nella scelta procedimentale del Vicario giudiziale*. L'accoglimento o il rifiuto del *processus brevior* non stanno sullo stesso piano. Un serio, e talora inesorabile, pregiudizio sembra rinvenibile soprattutto nell'indebito inoltro del processo più breve⁵⁴. Occorre precisare che *non esiste a rigore un diritto alla forma processuale o un'imposizione del rito ma una legittima spettanza circa l'equità dell'accertamento richiesto*. La mancata ottemperanza all'istanza del processo più breve non compromette inevitabilmente l'interesse della parte o delle parti alla verifica della nullità, implica solo un possibile svantaggio soggettivo derivante dalla "normale" trattazione della causa (con tutte le garanzie e facoltà che ne

de la posibilidad del recurso" (J. ROS CÓRCOLES, *El vicario judicial*, cit., p. 94).

⁵¹ Un accertamento improprio o insufficiente si risolve in un gravoso appesantimento e talora in una palese ingiustizia. L'economicità (*melior, citius et minoribus sumptibus*) va valutata nella globalità del giudizio, cfr. M. DEL POZZO, *Il processo più breve*, pp. 140-143.

⁵² Cfr., ad esempio, W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, 75 (2015), pp. 581-582; A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità*, cit., p. 65; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Ed. M.E. Olmos Ortega, Dykinson S.L., Madrid, 2016, pp. 157-158; G. NÚÑEZ, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius Canonicum*, 56 (2016), p. 140.

⁵³ Al di là di improbabili interventi di tipo legislativo, si pensi al ruolo consultivo e interpretativo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi o del Tavolo di lavoro CEI.

⁵⁴ Peña García ha rilevato il possibile danno nella scelta inopportuna (C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios Eclesiásticos*, 90 [2015], p. 649). Sabbarese, dal canto suo, ha supposto che l'uso illegittimo del *processus brevior* possa comportare la nullità della sentenza (L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E.B.O. Okonkwo, A. Recchia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, p. 49).



derivano)⁵⁵. La valutazione rientra nella stima prudenziale delle circostanze della domanda da parte del Vicario giudiziale e non sembra possa dar luogo a una troppo ragionevole contestazione⁵⁶. L'inoltro del *processus brevior*, soprattutto se disposto *ex officio* o in circostanze controverse, comporta invece una possibile diminuzione della sfera giuridica delle parti e del potere inquisitorio del giudice. Il giudizio più breve implica infatti una sottrazione o, quantomeno, una notevole limitazione di prerogative difensive giustificata dalla supposta evidenza della nullità sostenuta dai coniugi⁵⁷. È inutile sottolineare che solo il rispetto della singolarità e specificità dello strumento abbreviato sono garanzia di giustizia e rispondenza⁵⁸. La parte o, con maggior probabilità, il Difensore del vincolo a fronte delle obiezioni o rimostranze esposte potrebbe ritenere perciò lesiva o pregiudizievole delle proprie ragioni un'indebita cognizione del libello⁵⁹. La necessità o impellenza dell'esame del ricorso sta nel carattere

⁵⁵ Il paventato ritardo legato al processo ordinario non può considerarsi un danno ma un'esigenza di rigore e coscienziosità nella ricerca della verità. La sicurezza e la rapidità dell'accertamento d'altronde sono due beni non pienamente assimilabili ed equiparabili (il valore dell'attendibilità della decisione prevale sulla pure auspicabile celerità).

⁵⁶ A parte altre possibili carenze o difficoltà circa il consenso o l'esplicazione dell'istruttoria, il presupposto dell'evidenza rende incauto e pericoloso sovvertire il giudizio del ministro preposto.

Uno *status quaestionis* della dottrina sul punto, per quanto limitato e ancora provvisorio, è stato proposto da **P. BIANCHI**, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, in *Atti del VI Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico*, Pontificia Università della Santa Croce (20 settembre 2016), § 8.7, in corso di pubblicazione. Sembrano manifestare un orientamento contrario alla ricorribilità del decreto denegativo del rito abbreviato lo stesso Bianchi, **A. GIRAUDO**, *La scelta della modalità*, cit., p. 65; **G. NÚÑEZ**, *El proceso brevior*, cit., p. 140.

⁵⁷ Oltre al contenimento dei termini, l'apparato probatorio è chiuso ed estremamente essenziale e la discussione è limitata alla presentazione degli scritti difensivi.

⁵⁸ Diversi autori insistono su una sorta di straordinarietà ed eccezionalità del *processus brevior* (cfr., ad esempio, **W.L. DANIEL**, *The Abbreviated Matrimoniale Process*, cit., pp. 545-550 [*The "Special" Character of the Abbreviated Process*]; **C. M. MORÁN BUSTOS**, *El proceso «brevior» ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 41 [2016], pp. 1-52; **C. PEÑA GARCÍA**, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial*, cit., pp. 662-663).

⁵⁹ L'opposizione del coniuge sarebbe una macroscopica (ma non troppo inverosimile) violazione del disposto. L'ipotesi più frequente sarà invece che il Difensore del vincolo non riterrà legittimo e conveniente ricorrere al giudizio *coram Episcopo*: "Nel caso in cui l'opposizione riguardi l'ammissione o meno al processo più breve, possiamo ritenere che il difensore del vincolo non abbia motivi per ricorrere contro la scelta di non ammettere al processo più breve. Nel caso in cui l'ammissione al processo più breve sia avvenuta contro il suo parere, egli potrà interporre ricorso laddove non sia stato raccolto dal vicario



cautelativo del provvedimento (evitare un danno grave e irreparabile connesso alla rapidità e limitazione dimostrativa)⁶⁰. Il mezzo processuale adottato infatti almeno in parte influenza o può condizionare il risultato. L'asimmetria non deriva dunque da una prevenzione verso il *processus brevior* ma dalla ricerca di una soluzione ispirata alla cautela derivante dal *favor matrimonii* e all'economia dei mezzi giuridici⁶¹. Se l'impiego del rito brevior è avveduto e ben ponderato l'eventuale *recursus* sarà davvero molto raro e sporadico⁶². Occorre precisare sempre che la speciale premura e semplificazione procedurale non rappresenta una graziosa concessione o una benevola accondiscendenza del ministro o del Pastore ma una "misura" indisponibile di giustizia distributiva⁶³. Un discorso simile varrebbe anche per il processo documentale, la restrizione normativa delle ipotesi⁶⁴,

giudiziale il necessario consenso delle parti, mentre potrà, nelle osservazioni predisposte a norma del can. 1687 § 1 MIDI, evidenziare il permanere della mancanza della prova della nullità che avrebbe consigliato un maggior approfondimento istruttorio, e giungere anche alla querela di nullità contro una sentenza emessa in negazione del diritto di difesa delle parti" (A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità*, cit., p. 65). Ancora più perentorio è Daniel: "Nevertheless, the defender of the bond maintains the right to make recourse against the decree of the formulation of the dubt in which the jucicial vicar determines that the abbreviated process is to be used" (W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process*, cit., p. 581).

⁶⁰ Il rinvio della valutazione al momento decisivo rischia di offrire una presentazione della causa già molto orientata e definita, circostanza che toglie obiettività e serenità di giudizio e soprattutto sbilancia il peso argomentativo delle posizioni (la prova espletata prevale sulla possibile o mancata prova).

⁶¹ Non ci sono ragioni tanto convincenti per ricorrere contro il diniego (procedimentale) richiesto quante ce ne sono per contestare l'ammissione al rito abbreviato. Riteniamo che il primo ricorso rappresenterebbe di fatto più un appesantimento che una risorsa. La "non evidenza" non è un dato imponderabile o intuitivo ma non può essere troppo agevolmente misconosciuta o superata, a meno di riconoscere un'evidente disparità di giudizio che toglie oggettività all'accertamento e rischia di riproporre la tanto contestata supposizione dei *favorabilia tribunalia* (cfr. E. ZANETTI, *Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori [can. 1488 § 2]. Commento a un canone*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20 [2007], pp. 156-166).

⁶² A proposito dell'impugnazione della "sentenza episcopale" precisa con realismo il *Sussidio applicativo MIDI*: "[...] l'appello, benché possibile, sarà di fatto molto raro" (p. 42); una considerazione analoga varrà anche e, forse, a maggior ragione, per il ricorso in oggetto.

⁶³ La nozione di misura in senso tecnico individua il *quomodo* o *quantum* della spettanza. Nel caso di specie il diritto è nell'accertamento stesso della giustizia (la dichiarazione circa la nullità o meno del matrimonio). La valutazione giusta d'altronde non è un'equazione matematica ma richiede l'impiego della prudenza. Il richiamo alla giustizia distributiva evita un improprio riferimento alla giustizia commutativa, come se il rito abbreviato fosse un regolamento pattizio nella disponibilità delle parti.

⁶⁴ Cfr. anche la raccomandazione alla diligenza e accortezza perché la causa "non sia ammessa con leggerezza e temerariamente al processo documentale" (art. 297 DC).



l'oggettività dello strumento di prova e l'esperienza giudiziaria rendono tuttavia più difficile e improbabile un abuso o traviamiento nella trattazione della causa⁶⁵. L'affidabilità e oculatezza della valutazione iniziale dunque si presuppone ma cede di fronte al sospetto di "falsare" l'attendibilità della successiva verifica⁶⁶.

L'ammissibilità (consigliata ma non scontata) del ricorso pone l'ulteriore *questione del giudice competente*. L'alternativa tra il Vescovo e il tribunale di appello non è di immediata soluzione⁶⁷. La specularità con la reiezione del libello potrebbe far supporre il riferimento al tribunale superiore. Avvalora questa deduzione il fatto che in ipotesi il libello sarebbe indirizzato al Vescovo diocesano o al soggetto a esso equiparato: l'organo si sarebbe pertanto già pronunciato tramite il suo vicario. La netta differenziazione degli uffici implica però che l'unico giudice del *processus brevior* è l'*Episcopus*⁶⁸. La chiara e tassativa distinzione dei ruoli, a maggiore ragione in un giudizio interinale, non precluderebbe dunque la cognizione del Vescovo. L'attribuzione della cognizione al Vescovo sembra la più semplice e spedita ma non è priva di insidie e complicazioni. Non è detto che il "giudice naturale" sia anche tecnicamente esperto e preparato⁶⁹. Il principale referente giuridico del Vescovo tra l'altro in genere è lo stesso Vicario giudiziale; il ricorso chiaramente offrirebbe solo una parvenza di

⁶⁵ Dall'esame statistico dell'attività dei tribunali ecclesiastici emerge comunque il sospetto di un uso improprio abbastanza ricorrente del processo documentale in alcuni paesi, cfr. **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.A. Ortiz, Edusc, Roma, 2009, pp. 465-466, 471.

⁶⁶ Il sacrificio temporale non dovrebbe inficiare troppo la rapidità del processo (vista la contenutezza e tassatività dei termini). L'assenza di un filtro circa la fondatezza delle denunce non esclude il rischio di comportamenti elusivi o dilatori che si ritorceranno comunque contro la parte.

⁶⁷ L'alternativa, ad esempio, è posta ma non chiaramente risolta da Núñez: "Para estos procesos, si el vicario judicial no acepta la demanda ¿ante quién se puede recurrir? Como por sus efectos se trata de un decreto análogo al del juez único, parece que la solución más acorde es seguir el principio general, es decir, que sea el tribunal de apelación"; nella relativa nota (nt. 16) però osserva: "Dados los nuevos principios de proximidad y celeridad, se podría pensar en el propio obispo diocesano" (**G. NÚÑEZ**, *El proceso brevior*, cit., p. 140).

⁶⁸ La monocraticità non è esaurita o compiuta attraverso l'esercizio vicario della giurisdizione introduttiva: sta di fatto che fino a quel momento il Vescovo non ha conosciuto e studiato la causa.

⁶⁹ Nella maggioranza dei casi, per espressa e onesta ammissione di tanti membri dello stesso corpo episcopale, l'ufficio capitale non è in grado di risolvere questioni giudiziarie di una certa complessità.



giustizia se fosse suggerito o addirittura confezionato dall'autore dell'atto impugnato. L'alterità in linea di massima dovrebbe essere non solo formale ma anche sostanziale⁷⁰. Un'anticipazione dell'apprezzamento del Vescovo-giudice inoltre in parte stravolge il senso e la struttura del modello abbreviato⁷¹. Qualora si ritenesse ammissibile anche il ricorso avverso il diniego del *processus brevior* con l'inoltro al processo ordinario, come vedremo in seguito (*infra* § 5), il reclamo contro il decreto potrebbe invece essere sottoposto al collegio giudicante con gli inconvenienti che si rileveranno⁷². In assenza di specifici chiarimenti o indicazioni interpretative, il dilemma resta aperto e si ritiene possano considerarsi competenti sia il Vescovo sia il tribunale di appello⁷³. Non si può escludere tra l'altro che il ricorso, in mancanza di un'espressa richiesta al Vescovo, possa inoltrarsi al tribunale di appello se il Vescovo non si ritenga sufficientemente capace. Al di là del senso tecnico dell'*expeditissime*, il *recursus* esige chiaramente un esame particolarmente rapido e sollecito⁷⁴.

Per quanto concerne i *presupposti dell'istanza*, ci si può interrogare se la contestazione riguardi solo la legittimità o anche la mera opportunità del provvedimento. Fermo restando l'ampio margine di discrezionalità connesso al giudizio del Vicario giudiziale (circa l'evidenza della nullità e

⁷⁰ La logica del ricorso non è del tutto incompatibile con un semplice riesame critico (che normalmente porta alla conferma del *decisum*); non si può escludere comunque una valutazione con il supporto di un altro consulente o assessore.

⁷¹ La cognizione episcopale per ragioni di praticità e indipendenza di valutazione dovrebbe avvenire a processo già introdotto e istruito.

⁷² Cfr. anche la nt. 67.

⁷³ La disciplina codiciale peraltro, come sopra illustrato (*supra* nt. 28), prevedeva la fungibilità del giudice del ricorso. Occorre anche menzionare un'ulteriore opinione dottrinale che ritiene che la cognizione competa allo stesso Vicario giudiziale: "The recourse may not be directed to the diocesan or eparchial bishop, since the judicial vicar constitutes one tribunal with him; he is not a hierarchically related judicial organ. Nor may the recourse directed to the appellate tribunal, since this would transfer the cause to the jurisdiction of another tribunal, which may only be done after the jurisdiction of the tribunal *a quo* has ceased through issuance of an act having the force of a definitive sentence or a legitimate *avocatio causae*. Indeed, since the judicial vicar in this matter is the sole judge and personifies the tribunal (cf. CCEO c. 1092), recourse may only be made immediately to him, which resembles a request for a *beneficium novae audientiae* or which could amount to a complaint of nullity against the decree, if the case warrant it" (W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process*, cit., p. 582; una posizione abbastanza vicina a questa è assunta pure da C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma*, cit., pp. 100-101).

⁷⁴ Sarebbe auspicabile che l'incombenza non ritardasse l'udienza istruttoria già fissata, ma l'auspicio sembra difficilmente realizzabile.



la semplicità istruttoria)⁷⁵, che sfuma la portata della questione, i rilievi non possono che appuntarsi contro la legalità della scelta operata, individuando con precisione equivoci o carenze relativi al concorso del consenso delle parti, della facilità istruttoria e della nullità manifesta⁷⁶.

5 - Il ricorso contro la fissazione della formula del dubbio

Nell'impianto del *Mitis iudex* il decreto che determina la modalità processuale da seguire determina anche la formula del dubbio⁷⁷. L'atto impugnato non sarebbe pertanto diverso da quello appena esaminato, cambia però l'oggetto e il fine del ricorso⁷⁸. Il ricorso contro la fissazione della formula del dubbio rientra tra le facoltà in generale riconosciute alle parti⁷⁹ e specificamente recepite dalla *Dignitas*⁸⁰. Non dovrebbero pertanto esistere troppi dubbi circa la sussistenza della prerogativa, il concreto atteggiarsi dell'espedito non è però troppo sicuro e scontato nella logica del nuovo assetto normativo. Il reclamo si giustifica anche per l'onerosità del successivo mutamento⁸¹ e le gravi conseguenze derivanti dall'inadeguatezza della concordanza del dubbio. Interessa insomma che la causa sia chiaramente e sufficientemente inquadrata nei termini giuridici dell'accertamento richiesto. Il ricorso per la modifica della formula del dubbio è ammissibile, com'è noto, solo qualora non sia già stato prestatato un

⁷⁵ Manifesta qualche preoccupazione al riguardo Ros Córcoles: "Entendiendo que se trata de una norma prudencial y coherente con los principios de la reforma, sin embargo, en mi opinión, se trata de una norma excesivamente discrecional para la toma de una decisión que, pese a tratar de una cuestión de procedimiento, puede tener un evidente impacto en la percepción que los fieles tengan de la administración de la justicia en la Iglesia" (J. ROS CÓRCOLES, *El vicario judicial*, cit., p. 94).

⁷⁶ Nelle scienze dello spirito il giudizio non sarà mai determinabile in maniera incontrovertibile e assoluta. Per accogliere il ricorso non bastano comunque semplici riserve o dubbi di convenienza in merito all'adozione del *processus brevior*.

⁷⁷ Cfr. can. 1676 § 2.

⁷⁸ Cfr. G. MARAGNOLI, *La formula del dubbio*, cit., pp. 118-120.

⁷⁹ "Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci giorni al giudice perché sia mutato; la questione deve poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità" (can. 1513 § 3).

⁸⁰ Cfr. art. 135 § 4 DC.

⁸¹ Cfr. can. 1514. In dottrina la questione della modifica è stata ripetutamente sviscerata dal prof. Llobell (J. LLOBELL, *Ancora sulla modifica «ex officio» del decreto di concordanza del dubbio*, in *Ius Ecclesiae*, 17 [2005], pp. 742-758).



consenso⁸². La proposta della formula del dubbio contestuale alla citazione prevista dalla DC aveva anche l'effetto di precludere pretestuose contestazioni successive. La riforma ha inteso peraltro sveltire e semplificare questo momento del giudizio eliminando alcune incombenze o eventuali passaggi⁸³.

L'ipotesi del ricorso in oggetto si riferisce tanto al processo ordinario quanto al *processus brevior*. Nel processo più breve l'ipotesi della contestazione della formula dovrebbe essere piuttosto remota stante la supposta evidenza del motivo di nullità e la richiesta semplicità dimostrativa⁸⁴. La nettezza e concisione del tipo di giudizio esalta però la rispondenza e precisione della definizione della *causa petendi*⁸⁵. L'obiezione del Difensore del vincolo potrebbe inoltre appuntarsi, anche contestualmente, oltre che sul tipo di procedimento (*supra* § 4), sul contenuto e l'estensione della verifica. Nel giudizio ordinario si riscontra non di rado tra le parti la discordanza circa l'impostazione della questione (derivante normalmente dall'imputazione soggettiva dell'invalidità). La riforma processual-matrimoniale ha incentivato (ma evidentemente non imposto) la ricerca di una condotta collaborativa e partecipativa⁸⁶. La

⁸² Cfr. can. 1513 § 3. L'interpellanza d'altronde ha senso solo se non vi è stata una previa intesa, l'avvenuto accordo preclude il rimedio. Occorre precisare che la fissazione del dubbio non dovrebbe costituire terreno di troppi contrasti o contese; il decreto si limita infatti a recepire o tradurre in termini giuridici il contenuto della domanda proposta (la disputa e il confronto dialettico riguardano piuttosto la relativa dimostrazione e argomentazione connesse al momento istruttorio e conclusorio). Un contegno ingiustificatamente ostativo dell'altra parte tradisce un atteggiamento pregiudizialmente refrattario e maldisposto e snatura il carattere intrinsecamente dispositivo del diritto d'azione (*nemo iudex sine actore*). In un'ottica pacificatoria e collaborativa la *Dignitas connubii* ha intenzionalmente modificato la dizione dell'originaria *litiscontestatio* (cann. 1513-1516) nella concordanza del dubbio (artt. 135-137 DC); cfr. anche **B. UGGÈ**, *La terminologia non contenziosa nell'istruzione «Dignitas connubii»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 364-375.

⁸³ Sono stati superati la consultazione del Difensore del vincolo (cfr. art. 119 § 2 DC), l'udienza di concordanza (cfr. art. 135 § 1) e il decreto d'introduzione dell'istruttoria (cfr. art. 137).

⁸⁴ Una formula del dubbio piuttosto complessa e articolata disdice alla logica dell'accertamento demandato al Vescovo.

⁸⁵ La *causa petendi* più che con i capi di nullità (come talora sbrigativamente considerato) coincide con i fatti irritanti adottati. Cfr. **J. LLOBELL**, *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell'istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*. *Il Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici* (Roma, 13-18 settembre 2004), a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M.Á. Ortiz, Edusc, Roma, 2005, pp. 193-230.

⁸⁶ Si può pensare al rinnovo della citazione e alla proposta *ex officio* da parte del Vicario



presunzione della non opposizione, salvo le preclusioni maturate, non impedisce una motivata rimostranza o obiezione. Una diversa prospettazione dei fatti tra l'altro non di rado può cambiare il senso e i confini, o semplicemente ampliare l'orizzonte, dell'indagine giudiziaria. La formula del dubbio d'altronde va notificata anche alla parte che si sia rimessa alla giustizia del tribunale o dichiarata assente⁸⁷. Tali prescrizioni evidenziano l'importanza attribuita alla pertinente e coscienziosa determinazione della *quaestio iuris*. Ancora una volta si palesa quindi l'opportunità di evitare ingiustificate restrizioni nell'accesso all'eventuale rimedio correttivo.

Come nelle precedenti fattispecie (ricorso contro la reiezione del libello, ricorso avverso la scelta della forma processuale), non risulta assodata e pacifica la cognizione dell'interpellanza contro la formula del dubbio a seguito dell'entrata in vigore del *Mitis iudex*. Il punto dubbio concerne il soggetto destinatario della richiesta: *a chi va rivolto il ricorso?* Invero può non essere scontata neppure la residua valenza della disciplina codiciale nelle cause di nullità matrimoniale. Le soluzioni prospettabili ci sembrano quindi riferibili a tre: 1) l'assorbimento della facoltà impugnatoria interinale nella semplificazione operata; 2) la competenza del Vicario giudiziale in sede di revisione; 3) la decisione del ricorso da parte del collegio giudicante. L'*impostazione più radicale* (l'esclusione dell'incidente introduttivo) impedirebbe *tout court* la contestazione della formula del dubbio. Tale deduzione risulta sicuramente limitativa e pregiudizievole, ma non è contraria al disposto né incompatibile col sistema⁸⁸. Lo spirito della riforma è stato infatti di snellire la procedura a costo di sacrificare qualche garanzia o risorsa difensiva. La *seconda soluzione* ha una certa rispondenza nella struttura del *Motu proprio*: la riforma ha indubbiamente promosso la centralità ed esclusività del ruolo del Vicario giudiziale nella fase introduttiva. Tale misura non salvaguarderebbe chiaramente la differenziazione nell'esame. La semplice riconsiderazione motivata da parte del Vicario giudiziale non appare tuttavia incompatibile con la logica del rimedio (non si tratta di un'impugnazione in senso stretto)⁸⁹ e

giudiziale d'introduzione o conversione della forma processuale (cfr. can. 1676 § 2 e art. 15 RP).

⁸⁷ Il decreto con la formula del dubbio non deve essere notificato solo alla parte che dichiara di rifiutare qualsiasi atto (cfr. art. 134 DC e art. 13 RP).

⁸⁸ Il rilievo dell'eventuali incongruenze o deficienze nella formula troverebbe comunque un inesorabile riscontro nel momento decisivo.

⁸⁹ La formulazione del can. 1513 § 3 tra l'altro prevede: "ad ipsum iudicem recurrere", lasciando intendere che l'istanza sarebbe rivolta allo stesso organo adito (cfr. peraltro la deduzione dell'art. 135 § 4 DC).



soprattutto potrebbe rispondere meglio all'atteggiarsi della fase introduttoria come ridisegnata dal Legislatore⁹⁰. La *terza ipotesi* è la più classica e sicura. Il decreto di fissazione del dubbio definisce anche il collegio giudicante, vi sarebbe pertanto un organo diverso e qualificato in grado di assolvere convenientemente all'onere del ricorso. Il meccanismo troverebbe riscontro, salvo la coincidenza con lo stesso Vicario giudiziale, anche nel caso di designazione del giudice unico. L'unico inconveniente è legato alla *ratio* del *Mitis iudex*: la causa dovrebbe essere già compiutamente introdotta con la nomina del collegio o del giudice unico. L'esame supplementare del collegio costituisce in pratica un salto indietro che forse la normativa avrebbe inteso escludere. Fermo restando la straordinarietà del caso (tale ricorso sarà abbastanza sporadico e infrequente), quest'ultima appare la ricostruzione più ragionevole, plausibile e garantista⁹¹.

Nel *processus brevior* l'improbabile proposizione del ricorso *de quo* potrebbe trovare anzitutto un riscontro negli stessi termini evidenziati a proposito del ricorso avverso la scelta della forma processuale (*supra* § 4). Ci pare tuttavia che si debba escludere l'ipotesi della verifica da parte del tribunale d'appello, è inverosimile che la cognizione sia demandata all'organo collegiale superiore, a meno che il ricorso non sia proposto congiuntamente alla contestazione dei presupposti del decreto dispositivo del rito abbreviato⁹². Il parallelismo col processo ordinario orienterebbe verso il deferimento al Vescovo, con gli scompensi evidenziati⁹³, la assoluta

⁹⁰ Il fine della concordanza del dubbio è solo quello di definire o circoscrivere il giudizio. Il riesame non rappresenta tanto un ripensamento dell'apprezzamento quanto un'eventuale diversa valutazione del contenuto dell'istanza. La possibile modifica esalta la proficuità dell'accertamento e l'interesse pubblico al corretto inquadramento dei termini della questione.

⁹¹ L'interpretazione può risultare magari *praeter legem* ma non *contra legem*. La razionalità e funzionalità prevale d'altronde sulla perfezione formale dell'impianto legislativo. In questo senso, dopo aver considerato l'ipotesi della cognizione del tribunale di appello, conclude anche Ribeiro: "Uma alternativa viável, ao menos no juízo contencioso ordinário, seria aguardar que a causa fosse assumida por um colégio e na sequência, solicitar a mudança no(s) capítulo(s) de nulidade fixado(s), cabendo ao juiz observar atentamente o quanto estabelece o cânon 1514 para acolher tal pedido" (V.DJ. RIBEIRO, *A reforma do Processo*, cit., p. 109; non riteniamo peraltro che la soluzione sia vincolata solo alla designazione di un giudice collegiale).

⁹² Fermo restando quanto esposto sopra e le incertezze esistenti (*supra* § 4), trattandosi dello stesso decreto la contestazione della forma processuale potrebbe appuntarsi in subordinate o, piuttosto, derivativamente sulla determinazione degli estremi dell'azione. L'individuazione del capo di nullità può influire anche sulla scelta del rito (si pensi, ad esempio, all'incapacità consensuale e alla richiesta di perizie). Il confine tra i due tipi di apprezzamento può essere tra l'altro abbastanza sfumato e incerto.

⁹³ Si tratta dell'indebita anticipazione della cognizione e del possibile deficit di



peculiarità del processo più breve fa propendere invece per l'eventuale ricorso "interno" allo stesso Vicario giudiziale⁹⁴. Appare più avveduto infatti l'univoco riferimento all'Officiale che filtra e definisce i termini della questione, salvaguardando l'indipendenza e la scansione dei diversi momenti del giudizio (introduttorio, istruttorio, decisorio).

6 - Una ricostruzione ancora "in itinere"

Il tentativo di ricostruzione della disciplina vigente proposto manifesta tutta la *complessità e spinosità dei problemi ermeneutici* legati ai ricorsi introduttivi. Vale la pena sottolineare al riguardo che la fase introduttoria rappresenta un momento molto importante e delicato del giudizio di nullità matrimoniale e uno dei settori in cui la riforma ha inciso in maniera più profonda e innovativa⁹⁵. I mutamenti sono ricollegabili non solo alle novità strutturali (si pensi al *processus brevior*) ma anche ai ripensamenti interni al meccanismo procedurale⁹⁶. Il percorso compiuto aiuta allora a comprendere con quanta incisività la riforma ha influito sull'assetto processuale e come occorra riconformare e affinare le categorie e la *forma mentis* degli studiosi e degli operatori. Il profilo esaminato costituisce tra l'altro un impegnativo e stimolante laboratorio di pensiero e di ricerca per misurare l'intelligenza del sistema e la razionalità dei passaggi. Per quanto i ricorsi introduttivi possano risultare abbastanza sporadici o marginali, riteniamo non si tratti di un'esercitazione puramente speculativa o accademica. Si palesa subito inoltre il fatto che la risoluzione dei dubbi e delle incertezze richiede un buon esercizio non solo di logica ma di propositività⁹⁷.

preparazione del Vescovo.

⁹⁴ Il rimedio appare più pratico e spedito, sempre che si traduca in un'effettiva e onesta rivisitazione del proprio operato *melius res perpensa*.

⁹⁵ "[...] lo cierto es que la configuración que se ha hecho del proceso ordinario comporta una modificación sustancial de toda la fase que va desde la presentación de la demanda hasta la fijación del *dubium*. No sólo se han modificado los títulos de competencia, sino que también la admisión de la demanda y la fijación del *dubium* quedan en cierto modo modificados, haciéndose necesario incorporar criterios de sistematicidad jurídica y de lógica procesal" (C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "Brevior"*, cit., p. 155; anche V.DJ. RIBEIRO, *A reforma do Processo*, cit., pp. 90-111 [spec. pp. 110-111] si sofferma sulle novità della fase iniziale).

⁹⁶ I criteri fondamentali non menzionano troppo questo aspetto, né il *Sussidio applicativo MIDI* li ha messi in luce.

⁹⁷ Non si tratta di promuovere una "creatività" soggettiva o arbitraria ma di sviluppare una lettura organica e un piano funzionale all'attuazione del disegno legislativo.



La sfida posta dalla riforma supera evidentemente la possibilità di giungere a una conclusione sicura e definitiva⁹⁸. La *provisorietà della ricerca* non è dettata solo dai limiti di chi scrive ma è congenita nella materia affrontata. In questa fase non è possibile infatti giungere ancora a una ricostruzione compiuta e affidabile della normativa; sarà decisivo lo sviluppo operativo, applicativo e interpretativo del disposto. Il diritto è scienza pratica e il processo è una realtà quanto mai viva e dinamica. La *prassi* e il *costume giudiziario* contribuirà probabilmente a chiarire, completare e integrare l'ammissibilità e lo svolgimento dei ricorsi esaminati. Non si può escludere inoltre, e anzi si auspica, che, con la serenità e la ponderazione del caso, la materia possa in futuro essere autorevolmente illustrata e appianata, evitando il diffondersi di eventuali indirizzi locali divergenti o contrastanti o la sensazione di "navigare a vista". La strada di attuazione ed esplorazione delle conseguenze della riforma sembra ancora lunga per tracciare un'organica visione d'insieme, occorrerà quindi una certa esperienza e sperimentazione per la definizione di questi e altri aspetti piuttosto incerti e complessi⁹⁹. Per porre le basi di un paradigma scientifico comune e condiviso è necessario a ogni modo un confronto e uno scambio dottrinale su alcuni dei punti esaminati. Questo contributo si propone appunto di iniziare o provocare una riflessione in tale direzione.

L'impulso e il suggerimento di un inquadramento globale della materia resta molto aperto e indeterminato. La razionalità e prudenzialità che presiedono all'operazione ermeneutica, soprattutto in ambiti non tassativamente regolamentati, implica anche la legittima coesistenza o compatibilità di diverse opinioni e criteri salvo a non stravolgere i principi del sistema. Interessa solo sottolineare che le ipotesi di soluzione dovrebbero essere coerenti e armoniche tra loro. La concezione sistematica e l'allargamento della razionalità processuale, già altrove indicate come chiavi interpretative della riforma¹⁰⁰, inducono a coltivare sempre il coordinamento organico e la funzionalità del modello processuale¹⁰¹. Il

⁹⁸ Pur cercando di delineare alcune ipotesi di soluzione, in diversi casi abbiamo cercato intenzionalmente di manifestare la variabilità delle possibili spiegazioni o degli espedienti tecnici a disposizione.

⁹⁹ Un altro tema che presenta interessanti profili di collegamento con le questioni trattate è, ad esempio, quello dell'astensione e della ricasazione nel *processus brevior*; in merito cfr. anche J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Atti del VI Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico*, Pontificia Università della Santa Croce (19 settembre 2016), in corso di pubblicazione, § 7.3.

¹⁰⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma*, cit., §§ 1 e 7.

¹⁰¹ I cann. 1505 e 1513 restano punti di riferimento e coordinate importanti della



fulcro di ogni tentativo di ricostruzione sta nel coniugare la *ratio* dell'istituto con i principi direttivi dell'apparato giudiziario (non in ultimo l'essenza e peculiarità del *processus brevior*).

Ferma restando la coscienza della specificità e peculiarità dell'argomento, riteniamo che occorra superare il timore di affrontare questa o analoghe questioni come se si trattasse di un'inutile e concettosa complicazione contraria agli intenti del "nuovo" processo di nullità matrimoniale. Una prospettiva equilibrata e avveduta porta a non pensare ingenuamente che la semplificazione e la velocizzazione desiderata e perseguita dalla riforma significhi "scrollarsi di dosso" le conquiste di civiltà e le garanzie legate all'ordine giudiziario. I ricorsi introduttori, ancorché comportino un inevitabile (ma tutto sommato contenuto) dispendio di tempo ed energie, assicurano l'efficacia del contraddittorio e il concorso delle parti nella retta impostazione delle cause. La tempestività e immediatezza della doglianza, come già ripetutamente rilevato, protegge lo stesso interesse pubblico alla proficiuità e rispondenza dell'accertamento processuale. L'interposizione di un ricorso (salvo magari il *recursus adversus libelli reiectionem*) difficilmente troverà un pratico riscontro in assenza di avvocati. Il rilievo non intende certo avvalorare una mal supposta prevenzione nei confronti dell'assistenza dei patroni, vuole evidenziare piuttosto il contributo e il "valore aggiunto" dei professionisti legali nell'amministrazione della giustizia¹⁰². Non a caso le prime istanze di controllo endoprocedimentale hanno cominciato a essere presentate proprio in Italia. Una preoccupazione ripetutamente palesata dalla classe forense è che la riforma abbia misconosciuto e, forse, penalizzato il ruolo degli avvocati¹⁰³. La carenza quasi ovunque di difensori, com'è noto, è una

dinamica processuale.

¹⁰² La figura dell'avvocato non è rapportabile al manzoniano "azzeccagarbugli" ma a quella dell'accompagnatore professionale e qualificato dei coniugi: cfr. tra i tanti: **P. BUSELLI MONDIN**, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in *Tredimensioni*, 8 (2011), pp. 66-79; **P. MONETA**, *Il diritto alla difesa tecnica nel processo matrimoniale canonico*, in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2006, pp. 83-94; **L. MUSSELLI**, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità e alla giustizia*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna. Atti del 28° Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana* (Cagliari, 9-12 settembre 1996), LEV, Città del Vaticano, 1997, pp. 147-163; **F.J. RAMOS**, *Considerazioni sulla necessità dell'intervento degli avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), pp. 281-290.

¹⁰³ Timori in tal senso sono stati paventati in alcuni recenti interventi, cfr., ad esempio, **C. FUSCO**, *Modalità di presentazione e trattazione di una causa: riflessioni di un avvocato*, in *Giornata dell'Avvocatura Ecclesiastica: La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio*, Pontificia Università Gregoriana (15 dicembre 2015);



triste realtà molto frequente nell'orbe cattolico. La constatazione e, in parte, il superamento della presente situazione di deficienza (grazie all'autodifesa delle parti¹⁰⁴) non implica la rinuncia all'auspicio e alla fattiva promozione di un'adeguata difesa tecnica dei coniugi. Un'ambiziosa meta del sistema canonico, in linea con le prescrizioni di tutti gli ordinamenti democratici, sarebbe appunto la garanzia del patrocinio legale¹⁰⁵. In tale contesto (reale o futuribile) il regime dei ricorsi troverebbe probabilmente maggiore rilievo e pregnanza. Sta di fatto che la facoltà e il pratico riscontro di un ricorso introduttorio ci sembra un bene (raro ma prezioso) da riconoscere e difendere proprio alla luce dell'impianto del *Mitis iudex*.

P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), p. 42;
P. MONETA, *Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., atti in corso di pubblicazione.

¹⁰⁴ Cfr. art. 101 DC (in riferimento al can. 1481 § 3) e **M. DEL POZZO**, *Commento all'art. 101 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, PUSC, Roma, 2013, pp. 364-365.

¹⁰⁵ L'aspirazione della generalizzazione del servizio giudiziario non dovrebbe certo tarpare o ridimensionare l'impegno e l'apporto del corpo forense, dove esistente (prevalentemente in Italia e Spagna).